



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 111

del 07/11/2023

Classificazione: 07-04-04 2022/4

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALORIZZAZIONE NATURALISTICA PARCO FLUVIALE DEI DUE FIUMI MADONNA DELL'ALBERO - AVN6 IN VIA CINQUANTASEI MARTIRI. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/23618 del 21.08.2023 (classificazione 07-04-04 2022/4) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/29751 del 20.10.2023 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale

si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/23618 del 21.08.2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione" e successive variazioni.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 322102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/23618 del 21.08.2023;

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

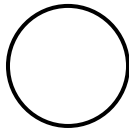
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALORIZZAZIONE NATURALISTICA
PARCO FLUVIALE DEI DUE FIUMI MADONNA DELL'ALBERO - AVN6 IN
VIA CINQUANTASEI MARTIRI. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI
SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE
AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/23618 del 21.08.2023 (classificazione 07-04-04 2022/4) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/29751 del 20.10.2023 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica"

CONSTATATO:

L'ambito di PUA è localizzato nella località di Madonna dell'Albero, in prossimità dell'agglomerato di Ponte Nuovo, in zona attualmente costituita per lo più da terreni agricoli e alcune aree boscate, e risulta diviso in due zone, una a Nord, che si sviluppa in parte lungo l'argine destro del fiume Ronco e in parte sul primissimo argine destro dei Fiumi Uniti, e una a Sud, lungo l'argine destro del fiume Ronco fino al bene culturale denominato "Colonna dei Francesi", monumento eretto in memoria della Battaglia di Ravenna del 1512.

Nell'area di progetto prevede la realizzazione del Parco fluviale dei due fiumi, sul quale si attesteranno strutture ricettive mobili e di ristorazione, piccole strutture commerciali e aree di sosta.

Nel dettaglio, nell'area nord è prevista l'installazione di "mobile homes" di tipo modulare, con funzione ricettiva, con annessi parcheggi, oltre a un piccolo ristorante, una locanda e attività di servizio.

Nella zona sud è previsto l'insediamento di piccoli servizi ed esercizi sparsi di ristorazione e piccole strutture di vendita alimentare, oltre che attività legate allo sport e al cicloturismo.

L'accessibilità verrà garantita mediante inclusione della strada privata esistente all'interno del comparto, necessaria alla creazione dell'ingresso al parco da nord, che permetterà il collegamento con la viabilità locale esistente (via 56 Martiri).

E' inoltre prevista, a carico del soggetto attuatore, la realizzazione lungo l'argine di una pista ciclopedonale, una porzione della ciclovia ER29, che collegherà il parco con Ravenna, per uno sviluppo totale entro comparto di circa 1731 metri lineari, dall'estremo punto sud in destra fiume Ronco costituito dall'innesto su stradina asfaltata esistente al di sotto della SS16, fino estremo nord del comparto costituito dal punto in cui si incontra il percorso esistente di discesa dall'argine dei Fiumi Uniti verso le aree private.

Uno degli obiettivi del PUA riguarda l'incremento della fruibilità degli spazi e delle aree di valore storico e naturalistico esistenti, in un'ottica di tutela e valorizzazione ecologico-ambientale.

E' previsto il recupero degli edifici esistenti (case coloniche), di valore tipologico, nei quali si insedieranno attività legate alla fruizione del parco, e alla riqualificazione e promozione didattica dei luoghi ove sono avvenuti avvenimenti storici di rilievo (la battaglia di Ravenna e la grande opera di bonifica per la deviazione ed unione in un unico alveo dei fiumi Ronco e Montone, per volere del Cardinale Alberoni nel 1734, che portò alla realizzazione di un'unica asta fluviale da allora denominata Fiumi Uniti).

La scheda Avn6, che disciplina il comparto, promuove alcune tipologie di uso con riferimento all'art. II.2.3 del RUE 5, quali Pubblici esercizi (Spr1 attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, tabacchi, farmacie), Servizi per lo sport e il tempo libero (Spr6, Spu6), Strutture ricettive all'aria aperta (T2 Campeggi e Villaggi Turistici).

La Sc esistente nel comparto risulta pari a 663,35 mq. La STER dell'intero ambito risulta pari a 136179 mq, generando quindi una superficie realizzabile di 2269,65 mq, cui aggiungere le superfici degli edifici esistenti asseverate, per un totale di 2933,02 mq di Sc di progetto, così ripartita:

- Comparto Nord (1995,02 mq insediabili), ripartito in due lotti, di cui nel lotto 1 si prevede la realizzazione di un villaggio turistico, con annesse piazzole e funzioni collegate (parcheggio, servizi igienici, uffici, bar spaccio, lavanderia, attrezzature sportive e ricreative, punto infermeria, sala relax, servizi alla persona, alloggio del custode...), mentre nel lotto 2 è previsto l'insediamento nei due immobili esistenti di funzioni legate al parco (ristorazione/locanda, e attività di manutenzione e noleggio legati alla mobilità sostenibile), e la realizzazione di un piccolo chiosco bar.
- Comparto Sud (800 mq insediabili), sviluppato in unico lotto (lotto 3), in cui verranno localizzati servizi dedicati al tempo libero (info-point, piste ciclo dromiche, servizi igienici, servizi di ristorazione).

Gli interventi sui percorsi prevederanno abbondante impiego di materiali drenanti (calcestruzzi drenanti, ghiaie rinverdite), per garantire la massima permeabilità e compatibilità con il contesto naturale e paesaggistico. E' prevista la realizzazione di rain garden per favorire il drenaggio e l'accumulo acque meteoriche in profondità nel terreno, nonché la realizzazione di apposite vasche di laminazione.

Grande attenzione è posta alla progettazione paesaggistica che garantisce un corretto inserimento delle opere in progetto nel contesto, mediante l'abbondante inserimento di nuova vegetazione, con funzioni di incremento della biodiversità e della qualità delle matrici ambientali.

Come accennato, nel lotto 3 a sud si prevede l'inserimento di un villaggio per lo sport ciclistico con alcuni circuiti ciclabili ad uso didattico e sportivo, organizzati come segue:

- un tracciato didattico per educazione civica e stradale dedicato ai bambini
- una pump track in asfalto gommato consistente di un circuito fatto di salite, discese (bump) e curve paraboliche
- una pista per mountain bike in terra battuta tra i filari di Pauwlonie esistenti.

Oltre all'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il comparto in esame, restano in capo al soggetto attuatore, come opere extra comparto, l'intervento di ampliamento della fognatura nera su via 56 Martiri, nonché il versamento del 30% dell'importo per la realizzazione della rete idrica in via Romea sud in attraversamento dei Fiumi Uniti.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "analisi di coerenza", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme del vigente PTCP interessati, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

Nel dettaglio, l'analisi, ha evidenziato le seguenti interferenze:

- art. 3.10 Sistema delle aree forestali: una parte della porzione nord del comparto interferisce con un'area classificata come area forestale, le cui norme di PTCP dispongono quanto segue:

6.(P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al

programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Gli interventi previsti risultano compatibili poiché, come indicato nella relazione di VALSAT, nell'area di interferenza non si prevede edificazione, e la stessa sarà dedicata esclusivamente ad attività per il tempo libero compatibili con le sopra evidenziate esigenze di tutela paesaggistica e naturalistica.

- Art. 3.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua:

Parte del comparto risulta collocata in prossimità di corsi d'acqua (fiume Ronco e Fiumi Uniti), in interferenza con un'area normata dal presente articolo che dispone quanto segue:

7.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:

a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica;

c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

15.(I) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;

b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;

c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;

d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;

e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;

f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;

g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;

h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;

- i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.
- j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Gli interventi in progetto risultano compatibili, in quanto nelle zone interferite si prevede la realizzazione di un tratto della nuova ciclovia ER29, che quindi contempla una fruizione lenta del territorio e attività all'aria aperta compatibili con le esigenze di tutela.

-art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Una parte consistente dell'area ovest di progetto ricade entro zone normate dal presente articolo, che dispone quanto segue

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

b) rifugi e posti di ristoro;

c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;

d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;

b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

L'intervento di realizzazione di campeggio con piazzole per case di alloggio mobili, strutture di servizio e l'attuazione di spazi per attività legate all'outdoor e al tempo libero risulta in questo caso compatibile.

- Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

b) Dossi di ambito fluviale recente

Una porzione consistente del comparto ricade entro area perimetrata come dosso di ambito fluviale recente, le cui norme di PTCP dispongono quanto segue:

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla

ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:

a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali,

L'intervento risulta compatibile poiché non comporta significative impermeabilizzazioni del suolo e non altera l'assetto morfologico. Non sono inoltre previsti da progetto interventi di realizzazione di impianti per lo smaltimento e lo stoccaggio rifiuti.

L'analisi svolta non ha evidenziato quindi particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 3 sedute (25.01.2022, 13.12.2022 e 23.03.2023), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. n. 0062269 del 24/03/2023

Con riferimento al PUA in oggetto, valutati i contenuti della documentazione messa a disposizione da codesta Amministrazione, viste e accolte le integrazioni acquisite in data 13-03-2023 con ns. protocollo 2023/0064659/A in cui si dà risposta alle richieste avanzate da questo servizio nella II seduta di CDS, si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Si rammenta che gli interventi edilizi che si andranno a realizzare dovranno essere tali da impedire/contrastare l'ingresso degli infestanti all'interno degli edifici. Restando peraltro inteso che saranno adottate tutte le necessarie misure per evitare la proliferazione di odori o animali molesti o nocivi.

ARPAE – nota del 19/07/2023 (conferma parere)

Vista la richiesta del Comune di Ravenna pervenuta in data 3/7/2023 (ns. PG 64303/2023) in merito all'espressione dei pareri definitivi per il PUA di cui all'oggetto; preso atto del parere di Hera (prot. n. 65522-28218 del 17/07/2023) pervenuto in data 18/07/2023 (ns. PG 124458/2023) il quale sostanzialmente conferma i pareri precedentemente espressi, integrando il corretto numero di A.E. per l'urbanizzazione in oggetto, questa Agenzia ritiene di poter confermare il parere favorevole espresso in data 13/4/2023 (ns PG. 64303/2023)

ARPAE – parere Prot. 64303/2023 parere ambientale e acustico del 13/04/2023.

...omissis...

Si prende atto delle integrazioni presentate e della modifica degli elaborati come da noi richiesto e si esprime il seguente parere.

Campi elettromagnetici

Tenuto conto della presenza di elettrodotto ad alta tensione e della presenza del tracciato per il passaggio del metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra, si prende atto di quanto riportato nelle NTA art. 4 “Disciplina per l'edificazione” dove si precisa che all'interno delle DPA vige l'impegno di non utilizzare l'area verde per attività in cui si prevede la permanenza di persone escludendo quindi l'installazione di giochi e/o panchine. Pertanto si esprime parere favorevole al PUA in oggetto alle seguente condizione:

1. la realizzazione delle opere dovrà assicurare l'esclusione di presenza di persone superiore alla 4 ore giornaliere all'interno delle DPA così come calcolate e rappresentate nella documentazione progettuale.

Reti fognarie

Preso atto del parere di Hera spa prot.n.31627-12841 del 30/03/2023 dal quale emerge che:

– l'insediamento sarà dotato di fognatura separata con le reti bianche che recapiteranno in corpo idrico superficiale mentre la rete nera del sub-comparto sud recapiterà nella fognatura mista esistente collegata direttamente all'impianto di depurazione di Ravenna (ARA0195) e la rete nera del sub-comparto nord recapiterà nella fognatura mista esistente collegata all'impianto di depurazione di Ravenna in regime di magra.

– si conferma l'idoneità idraulica dello scolmatore 184 (ID 3600779) di via Marabina interessato dall'intervento di urbanizzazione in oggetto e, nello specifico, dagli scarichi di acque reflue relativi al sub-comparto nord;

– le reti e gli impianti di sollevamento interessati dall'intervento di urbanizzazione in oggetto risultano compatibili e idonei idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte.

– relativamente all'impianto di depurazione, l'attuazione del comparto in oggetto è condizionata all'esecuzione degli interventi previsti a piano Atersir relativi al depuratore di Ravenna ("Realizzazione nuova linea acque" - ID Atersir 2018RAHA0014 e "Adeguamento linea fanghi" - ID Atersir 2019RAHA0045). Pertanto, le tempistiche di realizzazione dell'espansione urbanistica in oggetto dovranno essere coerenti con quelle previste per le realizzazioni degli interventi stessi, il cui completamento è attualmente previsto per l'anno 2025.

*Visto quanto sopra, questo Servizio **esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:***

1. Le tempistiche di realizzazione dell'intervento urbanistico dovranno essere coerenti con quelle previste per gli interventi previsti a piano Atersir relativi al depuratore di Ravenna ("Realizzazione nuova linea acque" - ID Atersir 2018RAHA0014 e "Adeguamento linea fanghi" - ID Atersir 2019RAHA0045). La stesura delle NTA dovrà tenere conto di tali tempistiche che dovranno essere riportate anche in convenzione;

2. gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento degli interventi previsti al punto 1;

3. all'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse;

4. le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06 smi) delle nuove unità immobiliari del SUB-COMPARTO SUD dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del “Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi

igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti;

5. le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06) delle nuove unità immobiliari del SUB-COMPARTO NORD dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto B b) del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere trattate in fosse settiche di tipo tradizionale (biologica) o in fossa settica di tipo Imhoff; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti (schema B/b);

6. dovrà essere presentata ad ARPAE SAC, domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dai due sub comparti (NORD e SUD), in acque superficiali ed indicato in convenzione il soggetto responsabile della gestione della suddetta rete di fognatura bianca ;

7. in fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):

"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

...omissis...

è possibile osservare:

a) Le tipologie di insediamento in progetto sono prevalentemente a indirizzo turistico, con esercizi di somministrazione dedicati, all'interno di un comparto diviso in due parti che si vanno a porre in adiacenza all'area fluviale di un sito naturalistico.

b) Il nuovo lotto a sud (area camper) viene a porsi in prossimità anche a ricettori abitativi esistenti a est. La configurazione di progetto illustrata prevede la realizzazione di servizi pubblici e vendita con un parcheggio pubblico a nord interposto con i ricettori attuali. Le distanze previste sono sufficienti a rendere le potenziali immissioni specifiche delle nuove sorgenti sonore come poco significative per il clima acustico già in essere.

c) Per l'impatto acustico viene seguita la UNI 11143-1/5 calcolando la potenza e la pressione acustica massima attribuibile alle sorgenti sonore prevedibili per gli impianti di condizionamento utilizzabili sia dai camper che dalle casette/bungalow mobili.

Viene integrata a dicembre 2022 della documentazione più specifica per la parte impiantistica della casette/bungalow con dati reali degli impianti. Vista sia la distribuzione areale degli impianti che le distanze coi ricettori le immissioni sono di fatto poco significative. La medesima cosa viene effettuata per gli eventuali impianti di climatizzazione in eventuale uso da parte dei camper parcheggiati in loco.

d) Per la viabilità viene effettuata una valutazione modellistica inserendo nel clima attuale la circolazione interna a sud e del nuovo parcheggio sul lotto a nord. Tale circolazione interna, aggiornata nella documentazione giunta a dicembre 2022,

unitamente all'indotto previsto per l'area turistica, non influenza il clima acustico del sito.

e) Non compaiono aree di raccolta rifiuti dedicate e delimitate. Quindi ricadenti nelle valutazioni previste dall'Art 44 delle NTA della Classificazione Acustica di Ravenna.

f) Il clima acustico del sito è fortemente influenzato da via 56 martiri che determina, già allo stato attuale, superamenti dei limiti di classe acustica sulle aree immediatamente adiacente a questa. Per quanto concerne il lotto nord, viste la distanza, non insorgono problematiche mentre per il lotto sud vi sono già attualmente superamenti dei limiti della classificazione acustica sui ricettori esistenti.

Condizione che rimane immutata col seguente progetto. Per il "parcheggio camper" e area limitrofa questa viene indicata in relazione "privata ad uso pubblico" con annesso dei servizi commerciali. Per il parcheggio questo rientra ai sensi del cds nei "servizi alla infrastruttura" e pertanto senza conflitti con essa. Viste le distanze da via 56 martiri indicata per i fabbricati commerciali nelle integrazioni di dicembre 2022 i limiti in facciata degli edifici e delle aree immediatamente limitrofe di possibile somministrazione se sorgeranno esercizi pubblici risultano rispettati.

Per quanto sopra espresso questo Servizio è **in grado di esprimere un parere favorevole** alla documentazione di clima/impatto acustico per il progetto presentato.

Consorzio di Bonifica della Romagna: parere Prot. 21108 del 04/07/2023

In riferimento al PUA in oggetto,

- vista la documentazione integrativa redatta dal Soggetto Attuatore sulla base degli esiti della 2^a seduta della Cds Istruttoria del 23-03-2023, acquisita agli atti consorziali al Prot.cons.n.20913 del 03-07-2023;

- riscontrato che, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica, il progetto pervenuto non ha subito modifiche (Rif. Elab.n.R-ID "Relazione Specialistica Calcoli Idraulici" Rev.03 del 18-04-2023, Tav.n.07 "Rete Fognature" Rev.03 del 12-06-2023, Tav.n.07a "Profili Longitudinali Rete Fognature" Rev.03 del 12-06-2023);

con la presente **si riconferma** quanto comunicato con precedente parere Prot.n.8343 del 21-03-2023, che si allega

Consorzio di Bonifica della Romagna: parere Prot. 8343 del 21/03/2023

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto,

- Richiamati integralmente i contenuti dei precedenti pareri consorziali Prot.n.2128 del 24-01-2022, n.36550 del 12-12-2022;

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Ravenna in data 09-03-2023, acquisita agli atti consorziali al Prot.n.7077 del 10-03-2023, redatta dal Soggetto Attuatore sulla base degli esiti della seconda seduta di Conferenza di Servizi;

- esaminata altresì la successiva documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa dal Comune di Ravenna in data 20-03-2023, in atti al Prot.cons.n.8202 del 21-03-2023, con particolare riferimento agli elaborati relativi alle reti fognarie ed al dimensionamento dei presidi di laminazione (Elab. n.R2 "Relazione Specialistica Calcoli Idraulici" Rev.01 del 27-03-2023, Tav.n.07 "Rete Fognature" datata 16-03-2023, Tav.n.07A "Profili longitudinali rete fognature" datata 16-03-2023);

- riscontrato che i calcoli dei volumi minimi d'invaso effettuati per le aree di PUA (mc 814 per l'Area Nord, mc 269 per l'Area Sud) risultano conformi alla procedura indicata dalla normativa dell'AdB Bacini Regionali Romagnoli (ora Autorità Distrettuale per il Fiume Po), nonché verificati per un evento pluviometrico con Tr 30 anni e durata di ore 2, così come stabilito dalla citata normativa per interventi classificati come "Significativa impermeabilizzazione potenziale" ($1 < H_a < 10$).

- Riscontrato altresì che le condotte di scarico strozzate adottate in progetto (DN 200 mm per l'Area Nord, DN 125 mm per l'Area Sud) rispettano il requisito previsto dal

Regolamento Consorziiale di portata massima scaricabile da ciascuna area (ovvero il volume unitario accettabile dalla rete di bonifica consorziale), non superiore a 10 l/sec per ettaro.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole condizionato all'approvazione del PUA in oggetto, ferme restando le seguenti prescrizioni specifiche:

- In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili od il cambiamento delle altezze dei battenti idraulici, sarà necessario provvedere all'aggiornamento dei volumi minimi di laminazione, verificando altresì il diametro delle condotte strozzate, il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q max scaricabile = 10 l/sec per ettaro.

-I manufatti di regolazione delle portate dovranno funzionare esclusivamente a gravità e pertanto non potranno essere adottati sistemi di sollevamento meccanico tali da alterare in aumento la portata massima scaricabile dalle strozzature di progetto di ciascuna area.

-La capacità e l'efficienza dei presidi di laminazione, condotte incluse, dovrà essere mantenuta e garantita tramite la periodica esecuzione delle necessarie operazioni di pulizia e dragaggio.

-La responsabilità circa l'idoneità e l'efficienza dei sistemi di regolazione della portata resta in capo al Soggetto Attuatore ed ai tecnici progettisti incaricati.

Nel caso in questione, trattandosi di interventi con immissione indiretta all'interno del reticolo di bonifica senza interferenze con le fasce di rispetto consorziali, non è previsto il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo da parte di questo Ente.

Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, parere prot. Prot.0166643 del 04/08/2023

...omissis...

esaminata la documentazione allegata alla comunicazione in oggetto, in riferimento agli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del PAI/PGRA 2016, lo scrivente Servizio

ESPRIME

ai sensi dell'art. 4 della convezione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale.

- La richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6) "aree a rischio di potenziale allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm e tra 50-150 cm) e aree di rispetto della distanza dai corpi arginali o fasce di collasso, di cui l'art 10 c1) PAI/PGRA 2016 e s.m.i.;

- le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904, fascia dei 10 m dal piede argine;

- gli immobili non ricadono nell'area dei 30 m dal piede dell'argine di cui l'art 10 c2) prevista dal Piano Stralcio, in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici.

- E' stata prodotta analisi di compatibilità idraulica: verifica al collasso arginale di cui l'art 10 c1), con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni dinamiche a cui risultano soggetti.

- Sono state previste le seguenti misure compensative:

• a protezione dei nuovi edifici ma, anche degli esistenti, quale compensazione sia del rischio da collasso arginale di cui gli art 10 c1) che del tirante statico di cui l'art 6 , Il progetto prevede il rialzo del piano di imposta degli edifici sopra al massimo tirante calcolato e, la creazione di un terrapieno, al fine di opporre una barriera al deflusso d'acqua conseguente ad un ipotetico collasso arginale che si svilupperebbe parallelo al corso d'acqua,

- E' prevista, inoltre, una vasca di laminazione di circa 263 mc al fine di compensare le superfici impermeabili di progetto, secondo quanto prevede l'art 9) del PAI/PGRA 2016 e s,m,i.

-Si prescrivono le ulteriori misure di protezione:

- per gli edifici esistenti, l'installazione di paratie alle aperture.

- Nel caso delle acque chiare, adottare valvole di non ritorno (valvole Clapet);

- A tutti gli impianti tecnologici esterni, garantire la perfetta tenuta all'acqua;

- Qualora si prevedano punti di recapito nelle acque dei fiumi Ronco e/o Fiumi Uniti dovrà essere acquisito preventivamente il nulla osta idraulico e conseguente concessione.

- Il Comune è reso edotto e consapevole che il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico e dinamico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;

-L'interessato è reso edotto e consapevole che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- Il Comune è reso edotto e consapevole che il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 6, 9 e 10 del Piano Stralcio, ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini, parere SABAP-RA 0055651-P del 16-03-2023

In riferimento alla richiesta in oggetto ricevuta in data 09/03/2023, esaminate le integrazioni e modifiche progettuali, le quali come precisato da codesto Comune sono intervenute a seguito dell'esito della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, questa Soprintendenza, relativamente agli aspetti paesaggistici, non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all'interno di aree soggette alla tutela della Parte Terza – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno sottoposte alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, questa Soprintendenza, esaminate le integrazioni pervenute, ribadisce quanto espresso nel proprio parere prot. 17070 del 21/11/2022, che ad ogni buon fine si allega, sottolineando in particolare la necessità di prevedere il controllo archeologico in corso d'opera su tutte le attività di scavo con profondità maggiore/uguale a -1,00 m dall'attuale p.d.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini, parere SABAP-RA 0017070-P del 21-11-2022

...omissis...

questa Soprintendenza relativamente agli aspetti paesaggistici non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all'interno di aree soggette alla tutela della Parte Terza – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno sottoposte alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico:

- analizzata la documentazione integrativa e le modifiche progettuali;

- considerato che le opere riguardano la realizzazione di nuova viabilità e di nuove edificazioni, di fascia verde e di opere connesse alla realizzazione delle reti infrastrutturali;

- rilevato che tali opere comprenderanno attività di scavo a differenti profondità dall'attuale p.d.c.;

- considerato che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 2b, ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in area caratterizzata da una potenzialità archeologica generalmente medio/alta, nonché risulta attraversata da un elemento di viabilità antica, come testimoniato da rinvenimento archeologico pregresso;

- valutato che le caratteristiche complessive dell'intervento rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi;

- visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 4 del RUE del Comune di Ravenna; questa Soprintendenza rilascia il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinandola all'esecuzione dell'assistenza archeologica in corso d'opera su tutte le attività di scavo con profondità maggiore/uguale a -1,00 m dall'attuale p.d.c. Resta inteso che, anche laddove gli scavi non superino le profondità indicate, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti. I controlli archeologici dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Si sottolinea che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica.

Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

Al termine dei lavori e dei controlli archeologici, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 24/2018.

Si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima), al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta archeologica incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Firmato digitalmente

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **2:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **3:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma di entità non trascurabile;
- **4:** si richiede quindi di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica, corredata da ulteriori indagini geognostiche in situ e di laboratorio, in sede di progettazione esecutiva;
- **5:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/23618 del 21.08.2023;

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo - Valorizzazione naturalistica parco fluviale dei due fiumi Madonna dell'albero - AVN6 in via Cinquantasei Martiri, del Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1424/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALORIZZAZIONE NATURALISTICA PARCO FLUVIALE DEI DUE FIUMI MADONNA DELL'ALBERO - AVN6 IN VIA CINQUANTASEI MARTIRI. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 06/11/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 111 DEL 07/11/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALORIZZAZIONE NATURALISTICA PARCO FLUVIALE DEI DUE FIUMI MADONNA DELL'ALBERO - AVN6 IN VIA CINQUANTASEI MARTIRI. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 18/11/2023, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 1551 di pubblicazione del 07/11/2023

Ravenna, 20/11/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 111 DEL 07/11/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALORIZZAZIONE NATURALISTICA PARCO FLUVIALE DEI DUE FIUMI MADONNA DELL'ALBERO - AVN6 IN VIA CINQUANTASEI MARTIRI. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1551 di pubblicazione, di questa Provincia dal 07/11/2023 al 22/11/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 23/11/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)